

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DM 23026 del 12.10.2006

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza;

VISTO il decreto ministeriale n.20894 del 18 aprile 2000 con il quale sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico del cane di razza ed il disciplinare del corpo degli esperti;

VISTO il decreto ministeriale n.24445 del 12 dicembre 2001 con il quale è stato approvato un nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti successivamente modificato con decreto ministeriale n.21078 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto ministeriale n. 20633 del 20 febbraio 2004 con il quale è stato approvato un ulteriore nuovo testo del predetto disciplinare;

VISTO il decreto ministeriale n. 20653 dell'8 marzo 2006 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 26 (norme transitorie) del testo del disciplinare del corpo degli esperti;

VISTO, in particolare, l'art. 24 del predetto disciplinare del corpo degli esperti che prevede l'età massima di anni 75 per esercitare l'attività di esperto giudice;

VISTA la nota n. 28293 del 22 luglio 2006 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), che gestisce il libro genealogico del cane di razza, ha proposto di eliminare la previsione della cessazione dell'attività giudicante al compimento del 75° anno di età, introducendo l'obbligo di una certificazione medica attestante l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività sportiva, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica centrale nella riunione dell'8 giugno 2006;

VISTA la nota prot. 22375 del 25.9.2006 con la quale questa Amministrazione ha chiesto una corretta formulazione del nuovo testo dell'art. 24;

VISTA la nota n. 35711 del 6.10.2006 con la quale l'ENCI ha trasmesso il testo riformulato dell'art. 24;

RITENUTO opportuno accogliere la modifica richiesta;

CONSIDERATO che la nuova disposizione risulta rispondente alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO: L'articolo 24 del disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza, approvato con D.M. n. 20633 del 20 febbraio 2004, è così sostituito:

“ART. 24

Gli esperti giudici di esposizione che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l'idoneità psico-fisica.

Gli esperti giudici di prove che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio di attività sportiva non agonistica.”

Roma, 12 ottobre 2006

Laura La Torre
Direttore Generale